

N. R.G. 12941 /2025



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio

sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 19 CC.II. da _____, con sede legale in _____, per la conferma di misure protettive e l'adozione di misure cautelari;

_____, società operante nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, ha esposto di aver subito negli ultimi dieci anni un calo progressivo dell'organico aziendale, con conseguente graduale indebolimento della capacità produttiva interna, dovuto prevalentemente a pensionamenti non rimpiazzati per la difficoltà di reperire figure qualificate, difficoltà non superate neppure a seguito di un piano di investimento diretto al rinnovo del parco macchine nonché all'adeguamento degli impianti alle normative di sicurezza ed al miglioramento dell'ambiente di lavoro, e che l'hanno indotta a modificare il proprio modello operativo, che ha consentito di raggiungere margini netti più elevati: dal 2022 la società acquisisce direttamente le commesse, assume il ruolo di capocommessa e affida l'esecuzione delle lavorazioni a una rete selezionata di terzisti, spesso ex concorrenti; nel luglio 2024 è stato poi soppresso il reparto produttivo ed il personale è stato ridotto al minimo essenziale. Ciò non ostante, la crisi economica, il calo del potere di spesa a seguito dell'aumento dell'inflazione, ed il rialzo dei tassi di interesse hanno progressivamente eroso la capacità produttiva e la marginalità dell'azienda

In data 23 settembre 2025 _____ ha pertanto presentato, tramite l'apposita piattaforma telematica, istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata della crisi, con contestuale richiesta di applicazione di misure protettive nei confronti di tutti i propri creditori.

Nominato l'Esperto nella persona della dott.ssa _____ e pubblicata l'accettazione della stessa nel registro delle imprese in data 8 ottobre 2025, nello stesso giorno la società ha depositato

ricorso inteso alla conferma delle misure applicate nei confronti della generalità dei propri creditori, oltre che all'adozione di misure cautelari.

Fissata udienza nel rispetto del termine previsto dall'art. 19, comma 1, CCII, nessun creditore si è costituito, ed il giorno dell'udienza sono comparsi soltanto _____ e Agenzia delle Entrate, entrambe senza opporsi alle richieste della ricorrente.

Il progetto di piano di risanamento presentato da _____ prospetta la prosecuzione dell'attività di impresa con una dimensione fortemente ridimensionata e, stante la modestia dei flussi di cassa rinvenienti dalla stessa, ha come sua fondamentale assunzione la dismissione di un compendio immobiliare di proprietà della socia ed amministratrice unica, _____, con destinazione del relativo ricavato, ipotizzato nella misura di € 450.000,00, quale finanza esterna, a copertura del fabbisogno finanziario della manovra.

Il progetto di piano presentava nella versione originaria, depositata in allegato al ricorso, importanti lacune, in particolare in punto di indicazione delle percentuali e dei tempi di soddisfazione dei creditori, in parte colmate dal nuovo progetto di piano rammostrato ed illustrato in udienza in formato cartaceo e poi depositato telematicamente; solo in parte, in quanto: i) mancano le indicazioni richieste dalle sezioni I e II del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023; ii) si prevede un pagamento falcidiato e dilazionato dei debiti erariali, possibile nella composizione negoziata solo mediante proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 2 *bis*, CC.II., allo stato non prospettata; iii) la ricostruzione dell'alternativa liquidatoria appare errata nella parte in cui considera come prededucibili i crediti dei professionisti che assistono la società, mentre si tratta di crediti non contemplati dall'art. 6 CC.II., nonché incompleta, nella misura in cui non contiene valutazione alcuna in ordine alle azioni eventualmente esercitabili in sede di liquidazione giudiziale, ed in particolare di quelle revocatorie (malgrado le riferite, recenti dismissioni di beni strumentali recentemente poste in essere dalla società).

Va tuttavia ricordato che la composizione negoziata è un "percorso", nel corso del quale il piano di risanamento, non a caso presentato al momento dell'accesso in forma di mero "progetto", e che lo stesso Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2023 ammette possa essere redatto nel corso della composizione (cfr. il paragrafo 4 della Sezione III), è destinato a svilupparsi e definirsi progressivamente in base, ed in funzione, delle interlocuzioni via via condotte con i creditori e gli

altri soggetti chiamati a supportare l'attività di impresa, nonché alla luce delle segnalazioni e dei suggerimenti dell'esperto.

Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui – come sottolineato anche dall'Esperto – le possibilità di successo del piano sono legate, oltre che all'apporto di finanza esterna, anche ad una riduzione dell'esposizione debitoria complessiva, e dunque ad una proficua interlocuzione con i creditori. Le carenze che attualmente il progetto di piano di risanamento presenta potranno e dovranno, dunque, essere colmate in futuro, così come dovrà darsi pronto avvio alle trattative con i creditori.

Affinché tali trattative possano svolgersi e giungere, auspicabilmente, ad un esito positivo, appare essenziale che esse si sviluppino al riparo da possibili aggressioni del patrimonio aziendale da parte dei creditori.

Altrettanto può dirsi per i beni di proprietà personale della socia, che la stessa si è impegnata a mettere a disposizione del piano. La ricorrente ha, infatti, formulato apposita domanda cautelare diretta a proteggere tali beni da aggressioni delle banche in cui favore ha rilasciato garanzie personali, beni che, peraltro, parrebbero per lo più rientrare nel perimetro delle misure protettive, atteso che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, CC.II., queste ultime riguardano non solo il patrimonio del debitore, ma anche i beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa: i beni di proprietà della socia si trovano, infatti, nello stesso luogo sede dell'impresa e, a parte alcuni mappali, ed in particolare i terreni classati come “vigneto” o “seminativo”, hanno categoria catastale D/7 o C/2.

Analoga domanda cautelare – quella cioè del divieto di escussione – è stata svolta dalla ricorrente con riguardo alla garanzia del fondo pubblico.

Orbene, dall'esame delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI (approvate con DM 2.8.23) – e in particolare della Parte VI, lettera C relativa agli “Accordi transattivi” – emerge che:

- è possibile inoltrare proposte transattive a _____ (anche nell'ambito della composizione negoziata della crisi: così testualmente l'art. C.1, comma 1) solo per il tramite della banca garantita (ossia del soggetto che, a suo tempo, aveva richiesto la garanzia statale: cd. soggetto richiedente);
- ciò può avvenire non solo prima dell'escussione della garanzia (come potrebbe ritenersi considerando solo il disposto dell'art. C1, c. 2 lett. d), ma anche in momento successivo e prima che il Gestore del Fondo si sia pronunciato sulla richiesta di escussione (art. C1, comma 3);

- la proposta transattiva può essere presa in considerazione da solo se in grado di garantire una soddisfazione del credito pari almeno al 15% (art. C1, c. 2 lett. e);
- una volta ottenuta la proposta da parte del debitore, la banca garantita – prima di inoltrarla a – è tenuta a compiere una adeguata istruttoria finalizzata a consentire al gestore del fondo di vagliarla con cognizione di causa (art. C1, c. 4);
- in mancanza di assenso da parte di la banca garantita non potrebbe giungere ad alcun accordo transattivo con il debitore, pena la perdita della garanzia statale (art. C1, c. 6).

Al tempo stesso, deve ricordarsi l'obbligo di buona fede imposto nel corso della composizione negoziata a tutti i creditori (art. 4, comma 4, CC.II.), la cui violazione è suscettibile di dar luogo a eventuali responsabilità risarcitorie, e che per le banche e gli intermediari finanziari si configura, altresì, quale obbligo di partecipazione attiva alle trattative (art. 16, comma 5, CC.II.). Nello specifico, esso si traduce nell'obbligo di veicolare al Gestore del Fondo Pubblico le proposte transattive del debitore, affinché il Gestore possa vagliarle e decidere se accoglierle o meno.

Un pregiudizio concreto ed effettivo del debitore è dunque configurabile solo ove consti un atteggiamento inerte o ostruzionistico della banca garantita, che, pur coinvolta nelle trattative, si mostri indisponibile ad astenersi dall'escutere la garanzia e/o a trasmettere al Gestore la proposta transattiva del debitore. Atteggiamento che allo stato non risulta, dal momento che nessuna interlocuzione con le banche ha fin qui avuto luogo, e che non è stato del resto neppure allegato.

Quanto alle altre misure cautelari richieste dalla ricorrente – quelle cioè dirette alla sospensione dell'obbligo di rimborso delle rate dei finanziamenti bancari in essere, ed al divieto ai creditori bancari di provocare o dichiarare giudizialmente o stragiudizialmente la risoluzione dei contratti pendenti e/o di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine degli stessi in ragione del mancato pagamento di crediti maturati dopo l'accesso alla composizione negoziata –, esse comporterebbero un intervento giudiziale sul regolamento negoziale, che, previsto eccezionalmente dall'art 10, comma 2, del D.l. n. 118/2021, non lo è più col Codice della Crisi. Quest'ultimo ha, infatti, conservato la sola previsione della possibilità per l'Esperto di invitare le parti ad una rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, significativamente aggiungendovi un obbligo delle parti di collaborare a tal fine (art. 17, comma 5, penultimo ed ultimo periodo): il ché è del resto coerente con la natura della composizione della crisi, immaginata dal legislatore quale istituto di carattere stragiudiziale e

negoziale, incentrato sulle trattative che, con la mediazione dell'Esperto, devono intervenire tra le parti.

Per altro verso, al di là ed al di fuori della tutela apprestata dall'art. 18, comma 5, CC.II., l'intervento giudiziale espressamente contemplato dal Codice al precipuo fine di sopperire al fabbisogno della continuità (cfr. l'art. 22 CC.II.) si caratterizza per un equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti: quello del debitore, di disporre delle risorse per proseguire l'attività di impresa; quello dei creditori, tutelati dalla verifica giudiziale, compiuta avvalendosi se del caso di un ausiliario, della rispondenza dei finanziamenti alla loro migliore soddisfazione; quello del finanziatore, garantito dal riconoscimento della prededucibilità del proprio credito restitutorio.

Bilanciamento che la sospensione dell'obbligo di pagare le rate dei finanziamenti, con contestuale paralisi degli strumenti di autotutela negoziale, potrebbe parimenti realizzare solo in casi eccezionali, in considerazione di un sicuro e prossimo rimborso delle rate sospese: così non è, invece, nel caso di specie, posto che, da un lato, il riferito interessamento di un terzo all'acquisto del compendio di proprietà della socia non si è ancora tradotto in un'offerta formale, e nella migliore delle ipotesi dovrebbe concretizzarsi in un contratto di compravendita in tempi non brevi (primavera/estate 2026), e, dall'altro, il buon esito delle trattative – nella specie, si ripete, non ancora iniziate – dipende in buona misura dalla disponibilità delle banche i cui crediti sono garantiti dalle fideiussioni rilasciate dalla socia ad un accordo che comporta un soddisfacimento inferiore a quello in ipotesi ritraibile con l'escussione delle garanzie.

Va infine osservato che la ricorrente:

- ha depositato il ricorso tempestivamente, ex art. 19, comma 1;
- ha prodotto la documentazione indicata nell'art. 19, comma 2;
- ha chiesto nel termine previsto la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento.

In definitiva, le misure protettive applicate ed in essere possono essere confermate, protezione estesa, ex art. 18, comma 5, CC.II., ai beni immobili di proprietà della socia utilizzati nell'esercizio dell'impresa ovvero comunque, quale misura cautelare, agli immobili della socia che non risultino utilizzati nell'esercizio dell'impresa.

Le ulteriori domande cautelari devono, invece, essere rigettate.

P.Q.M.

Visto l'art. 19 CCI

Conferma le misure protettive richieste e già in atto nei confronti di tutti i creditori, esclusi soltanto i lavoratori, protezione estesa, ex art. 18, comma 5, CC.II., anche ai beni immobili di proprietà della socia _____ utilizzati nell'esercizio dell'impresa, ovvero comunque, nei confronti delle banche in cui favore sono state rilasciate garanzie personali dalla socia _____, ai beni immobili di proprietà della stessa indicati in ricorso che non risultino utilizzati nell'esercizio dell'impresa.

Fissa la durata delle misure protettive e della misura cautelare concessa in 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata nel registro delle imprese.

Rigetta le ulteriori domande cautelari proposte dalla ricorrente.

Manda all'Esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, modifica o abbreviazione della durata delle misure protettive o cautelari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, ai creditori costituiti e all'Esperto, nonché, entro il giorno successivo al deposito, al registro delle imprese.

Verona, 11 dicembre 2025

Il Giudice Designato

dott.ssa Monica Attanasio